

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI**

in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015

TRA

MUTUATARIO

ATTRICE

E

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTA

E

BANCA

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE

IN VIA ISTRUTTORIA: chiede che la causa venga rimessa in istruttoria al fine di sottoporre al Ctu quesiti integrativi volti ad accertare il T.A.E.G./TAN effettivamente applicato al contratto di mutuo oggetto di disputa, a verificare l'esistenza di pattuizioni usuarie (tenendo conto di tutti i costi e dell'estinzione anticipata) oltretutto per verificare se vi è stato il superamento del tasso soglia usura e per rideterminare il saldo del rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB o ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. a seconda della violazione riscontrata.

NEL MERITO: accertato e dichiarato il superamento del tasso soglia stabilito ex L. 108/1996, in applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c. ed art. 644 c.p. nonché dell'art. 1419 c.c. a) dichiarare il mutuo – prestito a titolo gratuito con nullità della clausola determinativa degli interessi; b) dichiarare estinto il predetto contratto con conseguente venire meno della cessione del quinto; c) ordinarsi la restituzione all'attrice delle somme versate in eccedenza rispetto alla somma effettivamente erogata (ammontanti a giugno 2015 ad € 12.134,31) con interessi e rivalutazione ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Conclusioni estese alla terza chiamata.

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, n. 181 dell'8 maggio 2018

PER PARTE CONVENUTA: si insiste per il rigetto della domanda perché improcedibile o comunque infondata in fatto e diritto oltre che non provata, con condanna di parte avversa per lite temeraria e con vittoria di compensi e spese di lite.

In caso di accoglimento, dichiarare che ogni responsabilità e/o obbligazione è di competenza della BANCA con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

PER LA TERZA CHIAMATA: accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della chiamata in causa il Tribunale.

Voglia preliminarmente in ragione del difetto di legittimazione passiva della BANCA, estromettere la stessa dal presente giudizio, in via gradata nella ipotesi di rigetto della sollevata eccezione preliminare rigettare integralmente la domanda esperita dal MUTUATARIO in tutte le conclusioni rassegnate, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il MUTUATARIO, premettendo di aver stipulato un contratto di mutuo con la SOCIETÀ FINANZIARIA mediante cessione del quinto dello stipendio e deducendone l'usurarietà, chiedeva la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla sorte capitale.

Si costituiva la SOCIETÀ FINANZIARIA eccependo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda.

Eccepiva altresì di aver operato quale mera mandataria della BANCA, chiedendone la chiamata in causa per essere eventualmente manlevata deducendo, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva.

Si costituiva la BANCA eccependo anche ella la propria carenza di legittimazione passiva, insistendo comunque per il rigetto dell'opposizione.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Va premesso che di usura può parlarsi solo in caso di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).

Va poi confermata la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 Rv. 640110), lascia preferire l'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia.

Ciò può dirsi anche alla luce dell'ultima giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza N.23192 del 4 ottobre 2017) che ha ribadito che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Tale decisione, ad avviso di chi scrive, non significa che debba sommarsi l'interesse moratorio con quello corrispettivo, ma solo che anche gli interessi di mora sono sottoposti al controllo dell'eventuale superamento del tasso usura.

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, n. 181 dell'8 maggio 2018

Tanto premesso in diritto, è stata disposta CTU con la nomina del dott. *omissis* il quale, con elaborato pienamente condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni ha evidenziato come il tasso soglia, al momento della pattuizione del mutuo n. *omissis* del 3.2.2006 era pari al 16,740%, mentre il TAEG del contratto, non considerando il tasso di mora, è pari all'11,8776%, sostanzialmente corrispondente a quello dichiarato dalla BANCA.

Il tasso di interesse di mora è stabilito nel valore del TAEG maggiorato di dieci punti percentuali, ovvero il minor tasso stabilito dalla legge antiusura (Tasso soglia).

Nel contratto il tasso di mora è stabilito nel “*TAEG aumentato di 10 punti ma comunque non superiore al tasso massimo stabilito dalla legge*”.

Correttamente il CTU ritiene che considerando che il valore del TAEG contrattuale è pari al 11,8776%, aumentandolo di dieci punti otteniamo un tasso di mora pari al 21,8776% che, essendo superiore al tasso soglia del 16,74%, **viene ricondotto a tale ultimo valore per effetto della clausola di salvaguardia.**

Ne consegue che il tasso di mora stabilito dal contratto deve intendersi pari al 16,74%, ovvero in misura pari al c.d. tasso soglia vigente nel trimestre di riferimento relativo alla conclusione del contratto.

A nulla varrebbe invocare quanto deciso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 secondo cui “*Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista*”.

Come infatti appurabile dalla lettura della motivazione, **essa si riferisce al diverso caso in cui la clausola contrattuale di salvaguardia riconduceva le condizioni economiche del rapporto ai limiti interni ai tassi soglia al momento della chiusura del medesimo e non della pattuizione.**

Correttamente quindi la Suprema Corte ha escluso che lo spostamento sul diritto di restituzione, e il conseguente rinvio alla legittimazione attiva in capo al correntista, potessero far mutare di segno al contratto, considerato usurario.

Tutte le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.

L'attrice va altresì condannata alla rifusione delle spese del terzo chiamato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 17 maggio 2001 n. 6757; conf. Cass. 9 aprile 2001 n. 5262), con la sola eccezione che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria, attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (cfr. Cass. 27 aprile 1991 n. 4634), circostanza che, nel caso di specie, non ricorre.

Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, n. 181 dell'8 maggio 2018

Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta ogni domanda attorea;
- 2) condanna il MUTUATARIO alla rifusione delle spese di lite in favore di SOCIETA' FINANZIARIA che liquida in € 244,70 per esborsi ed € 4835,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- 3) condanna il MUTUATARIO alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA che liquida in € 4835,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- 4) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, carico dell'attrice.

Chieti 3.5.2018

Il G.U.
Dott. Francesco Turco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS